

VERBALE N. 4

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. N. 50/2016, PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ISPETTIVA E/O FISSA, PRESSO I PIAZZALI DI CARICO ALL'INTERNO DELLE AREE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI MILANO, SITO NEL COMPLESSO GESTITO DA SO.GE.M.I. S.P.A.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): N. 686121019C.

R.U.P.: LUCA BASCHENIS BEGNIS.

Il giorno **SEI** del mese di **FEBBRAIO** dell'anno **DUEMILADICIASSETTE** alle ore **17:00**, presso la sede della Stazione Appaltante SO.GE.M.I. S.p.A. in Milano, alla via Cesare Lombroso n. 54, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di Gara deputata all'espletamento del procedimento in oggetto, composta dai seguenti Soggetti:

- Avv. Stefano Zani (Presidente);
- Avv. Gianluca Cornelio Meglio (Commissario);
- Avv. Vincenzo Tamburrino (Commissario e Segretario Verbalizzante).

La Commissione di Gara procede alla valutazione nel merito delle spiegazioni prodotte dal Concorrente SECURPOL GROUP S.R.L. in ordine all'offerta economica da quest'ultimo presentata.

All'esito della predetta valutazione la Commissione di Gara, all'unanimità, si determina nel senso di escludere, ai sensi dell'art. 97, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, il Concorrente SECURPOL GROUP S.R.L. dalla procedura di Gara in oggetto, per le motivazioni che qui di seguito si riportano.

Le spiegazioni prodotte, da un lato, non hanno giustificato legittimamente e sufficientemente il basso livello della tariffa oraria offerta per l'esecuzione del servizio e, dall'altro lato, hanno evidenziato un costo del personale per l'espletamento della commessa inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nel C.C.N.L. di riferimento.

Il costo indicato per il personale, inferiore ai suddetti minimi salariali, è stato giustificato in base alla stipulazione di un accordo di prossimità con i sindacati.

Orbene:

- tenuto conto che l'art. 97, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 statuisce che: *"Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge"*.
- tenuto altresì conto che autorevole Giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 221/2012) ha statuito che i contratti di prossimità di cui all'art. D.L. n. 138/2011 possono derogare ai Contratti collettivi nazionali esclusivamente e tassativamente per le materie ivi elencate e, pertanto, non con riferimento al trattamento retributivo minimo; peraltro, si ritiene che il sopra richiamato documento non possa configurare un contratto di



prossimità, bensì un accordo relativo alla riduzione dell'orario di lavoro contrattualmente previsto.

Tutto ciò considerato, la Commissione di Gara ritiene che il costo (inferiore ai livelli minimi salariali) che il Concorrente **SECURPOL GROUP S.R.L.** intenderebbe applicare al proprio personale, per l'esecuzione del servizio in oggetto, sia illegittimo.

A questo punto la Commissione di Gara scorre la graduatoria provvisoria e si determina, all'unanimità, nel senso di proporre al Presidente di SO.GE.M.I. S.p.A., dott. Cesare Ferrero, l'aggiudicazione in favore del Concorrente **ISSV S.p.A.** (classificatosi secondo nella summenzionata graduatoria di Gara, con un punteggio complessivo pari ad 80,17 punti).

La Commissione di Gara non ritiene necessario ottenere spiegazioni in ordine all'offerta economica prodotta dal Concorrente **ISSV S.p.A.**, ritenendo la stessa non anormalmente bassa.


Alle ore 18:30 la seduta è tolta.

Letto e sottoscritto dai Componenti della Commissione di Gara:

Avv. Stefano Zani



Avv. Gianluca Cornelio Meglio



Avv. Vincenzo Tamburrino

